



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CUCCA, ZANDA, ANGIONI, LAI e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2013

Modifica all’articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
per l’istituzione della doppia preferenza di genere nelle elezioni
dei consigli delle regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta persegue l'intento di dare finalmente piena attuazione al principio della parità di genere, affermato negli articoli 3 e 51 della Carta costituzionale. Il tema della parità di genere è particolarmente sentito ed è oggetto di numerosi provvedimenti legislativi che, soprattutto negli ultimi anni, hanno consentito l'avvio di un percorso teso al riequilibrio tra uomini e donne in numerosi settori della società. Peraltro, è di tutta evidenza come tale equilibrio non sia stato pienamente raggiunto nelle Assemblee elettive, dove si registra ancora una prevalenza ridondante della presenza maschile rispetto a quella femminile. Un importante passo avanti sul tema è stato compiuto nel corso della precedente legislatura, con l'approvazione della legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto la doppia preferenza di genere nelle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il sistema previsto dalla legge citata era stato mutuato dalla legge regionale approvata nella regione Campania, che è già passata indenne al vaglio della Corte costituzionale. Le normative richiamate hanno già prodotto effetti soddisfacenti, seppure non esaustivi, nel corso delle ultime competizioni elettorali, sia per il rinnovo del consiglio regionale della Campania che per il rinnovo dei consigli comunali, tenutesi nel 2013. In effetti, il numero delle donne nelle Assemblee elette è aumentato sensibilmente e da questo dato è agevole desumere che l'iniziativa adottata dalla regione Campania e poi mutuata nella legge n. 215 del 2012, pur non essendo risolutiva, consente un importante passo avanti nel per-

seguimento della parità di genere, tutelata costituzionalmente.

Pur nella consapevolezza che su tale tema pesa un approccio culturale che fatica ad accogliere pienamente l'idea della parità dei sessi, non può più sfuggire che la valorizzazione delle differenze di genere costituisce ormai una risorsa indispensabile per una società migliore e più equilibrata. D'altro canto, la promozione dell'uguaglianza e della parità di genere costituisce il cuore delle politiche europee in tutti i campi.

Il presente disegno di legge è diretto all'introduzione della doppia preferenza di genere per le elezioni dei consigli regionali in tutte le regioni a statuto ordinario, nella consapevolezza che il contenuto della legge elettorale ad esse relativa (legge 23 febbraio 1995, n. 43) è stato già recepito da alcune regioni a statuto speciale, come è già accaduto in Sardegna, o potrà comunque essere recepito con un provvedimento di facile e veloce approvazione.

Il disegno di legge si compone di un articolo unico, oltre alla norma relativa all'entrata in vigore.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 43 del 1995 introducendo, secondo il modello già adottato dalla regione Campania, la possibilità per l'elettore di esprimere una doppia preferenza. Non si tratta quindi di un obbligo di esprimere due preferenze, bensì di un'opportunità per l'elettore, che può decidere liberamente se esprimere una o due preferenze, con il vincolo che, ove vengano espresse due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile,

pena la nullità della seconda preferenza espressa.

È dunque auspicabile un *iter* veloce della presente proposta che, ove approvata,

darebbe un segno tangibile della volontà del Parlamento di dare attuazione ai principi di parità previsti dalla nostra Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate alle eventuali indicazioni di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può inoltre esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere

femminile della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

